



Comune di Casargo
Provincia di Lecco

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 16 DEL 11-04-2023

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U) ANNO 2023.

L'anno duemilaventitre addi undici del mese di Aprile, alle ore 20:30, presso la SALA CIVICA COMUNALE, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
PASQUINI ANTONIO LEONARDO	X		TANTARDINI MONICA		X
PASQUINI ALFREDO	X		BELLATI MARTA	X	
ADAMOLI MONICA	X		PASQUINI GIOVANNI VITTORIO	X	
ARRIGONI STEFANO	X		MARONI PIETRO	X	
GALLUZZI PAOLO	X		RUSCONI GIUSEPPE	X	
BERERA WILMA		X			

Numero totale PRESENTI: 9 – ASSENTI: 2

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO DOTT.SSA GIULIA VETRANO che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, ANTONIO LEONARDO PASQUINI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) ANNO 2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che questo Ente deve provvedere alla redazione del Bilancio di Previsione 2023-2024-2025, ai sensi dell'art. 151, secondo comma del D.Lgs. n. 267/00;

Visti:

- l'art. 172, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo il quale sono allegati al bilancio di previsione *“Le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo il quale *“Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione”*;

Dato atto che l'art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è intervenuto nella disciplina della pubblicità e dell'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria, introducendo nel corpo de l'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011,

n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, alcune regole che si affiancano a quelle di carattere speciale già vigenti per gli atti relativi a determinati tributi;

Visto l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214 che testualmente recita:

“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021”;

Vista la circolare 22 novembre 2019, n. 2/DF Dipartimento delle finanze del MEF con la quale vengono forniti alcuni chiarimenti sull'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali;

Visto che ai sensi dell'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali deliberano il bilancio di previsione per l'anno successivo entro il 31 dicembre e che il termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Vista la Legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria 2007), la quale, all'art. 1, comma 169, prevede che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata*

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e norme collegate

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Premesso che ad opera dell'art.1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

Considerato che il citato art.1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

Preso atto che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

Verificato che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

Rilevato che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A1, A/8 e A/9 e loro pertinenze;

Verificato che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

Preso atto che, ai sensi dell'art.1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

Rilevato che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

Preso atto che l'aliquota base è stabilita nella misura del 8,6 per mille, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo D/10;

Richiamata la propria deliberazione n. 28 del 30.07.2020, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.);

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n 6 del 29/03/2022 con la quale sono state approvate le aliquote dell'Imposta Municipale Unica (I.M.U) per l'anno 2022;

Visto il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i Comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n.446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visti:

- gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 così come modificati dalla Legge 27 dicembre 2019, n.160;
- l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, così come modificato dalla Legge 27 dicembre 2019, n.160;

Considerato che ai sensi dell'art.1, comma 755, della Legge 160/2019:

"A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e norme collegate

aumento”;

Dato atto che il Comune di Casargo ricade in area montana e che pertanto i terreni agricoli sono esenti dall'imposta ai sensi dell'art.1, comma 758, della Legge 30 dicembre 2019, n.160;

Considerato che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

Atteso che il versamento dell'imposta è effettuato secondo le modalità previste dall'art.1, comma 765 della Legge 30 dicembre 2019, n.160;

Ritenuto opportuno, al fine di assicurare la corretta gestione finanziaria ed il mantenimento dei livelli dei servizi erogati da questo Ente, confermare per l'anno 2023 le aliquote vigenti per l'esercizio finanziario 2022;

Dato atto che l'adeguamento delle aliquote a quelle nazionali non preclude un eventuale ulteriore aumento delle stesse a fronte di eventuali necessità indifferibili di bilancio, aumento che però deve rispettare il comma 756 della Legge di Bilancio 160-2019 che così recita: *“A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze”;*

Atteso che per i fabbricati privi di rendita catastale si considera la rendita attribuita a fabbricati simili (rendita presunta) da trasformare in valore imponibile con i coefficienti indicati;

Ritenuto pertanto di confermare le aliquote IMU vigenti per l'anno 2022 anche per l'anno 2023, come segue:

Fattispecie	Aliquote 2023
Abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze	ESENTE
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8, A/9, e relative pertinenze e relative pertinenze	0,50 per cento detrazione € 200,00
Fabbricati catastali del gruppo D (eccetto categoria D10)	1.00 per cento
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce)	ESENTE
Fabbricati rurali ad uso strumentale	ESENTE
Altri fabbricati	1,00 per cento
Aree fabbricabili	0,86 per cento
Terreni agricoli	ESENTE (Comune montano)

Dato atto che per quanto non specificamente ed espressamente riportato si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria per quanto applicabili;

Vista la risoluzione 1/DF del 18 febbraio 2020 del Dipartimento delle Finanze con la quale si forniscono chiarimenti in merito al coordinamento tra il comma 756 e 757 della Legge 30 dicembre 2019, n.160;

Dato atto:

- che la risoluzione di cui sopra chiarisce che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate da un decreto delle Finanze decorre dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e norme collegate

applicazione del Portale del Federalismo Fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante;

- che anche le modalità di inserimento sul Portale del federalismo fiscale restano, per l'anno 2020 e sino ad emanazione del Decreto di cui al comma 756, quelle attualmente vigenti, senza che si debba procedere all'inserimento dell'apposito prospetto delle aliquote, prescritto dal comma 767;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Vista l'ordinanza n.22545/2017 della Corte di Cassazione Sezione V e riconosciuta la propria competenza in materia;

Visto l'art. 1, comma 775, della Legge 29 dicembre 2022 n. 197, con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli Enti Locali al 30 aprile 2023;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, rispettivamente, dal Responsabile dell'Area Tributi e dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Revisore del Conto in data 5 aprile 2023;

Con voti favorevoli unanimi per alzata di mano;

DELIBERA

Per le premesse che qui si intendono interamente riportate quale parte integrante e sostanziale del seguente deliberato,

1. Di confermare per l'anno di imposta 2023 le aliquote e detrazioni I.M.U. vigenti per l'anno 2022, come indicate nella seguente tabella:

Fattispecie	Aliquote 2023
Abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze	ESENTE
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8, A/9, e relative pertinenze e relative pertinenze	0,50 per cento detrazione € 200,00
Fabbricati catastali del gruppo D (eccetto categoria D10)	1.00 per cento
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce)	ESENTE
Fabbricati rurali ad uso strumentale	ESENTE
Altri fabbricati	1,00 per cento
Aree fabbricabili	0,86 per cento
Terreni agricoli	ESENTE (Comune montano)

2. di stabilire i valori di riferimento aree fabbricabili: ai fini dell'imposta in oggetto, come segue:

P.G.T.
ZONE RESIDENZIALI
Art. 24 - UR – Ambiti prevalentemente residenziali (1 mc/mq) € 60,00 al mq.
ZONE PRODUTTIVE
Art. 26 – UA – Ambiti a prevalente specializzazione artigianale (1 mc/mq) € 80,00 al mq.
ZONE COMMERCIALI

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e norme collegate

Art. 25 – UC –Ambiti a prevalente specializzazione commerciale in media struttura di vendita (0,65 mc/mq.) € 80,00 al mq.	
ZONE TURISTICHE	
Art. 27 - UT – Ambiti a prevalente specializzazione turistica (1 mc/mq) € 60,00 al mq.	
AMBITI DI TRASFORMAZIONE	
Ambito di trasformazione AT1 az. Narro via Monte Muggio (0,60 mc/mq) € 60,00 al mq.	fr
Ambito di trasformazione AT2 az. Narro via della Deputazione (0,60 mc/mq) € 60,00 al mq.	fr
Ambito di trasformazione AT3 odesino tra le vie Alta, per Narro e Indovero (0,60 mc/mq) € 60,00 al mq.	fraz. C
Ambito di trasformazione AT4 no tra le vie Alta e via Pensotti (0,60 mc/mq) € 60,00 al mq.	fraz. Codesi
Ambito di trasformazione AT5 € 60,00 al mq.	Casargo via Alta (0,60 mc/mq)

3. Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2023.

4. Di dare atto che:

- per l'anno 2023 la detrazione per abitazione principale è quella stabilita dall'art. 1 comma 749 della legge n. 160/2019;
- il Comune di Casargo ricade in area montana e che pertanto i terreni agricoli sono esenti dall'imposta ai sensi dell'art.1, comma 758, della Legge 30 dicembre 2019, n.160;

5. Di disporre la presente deliberazione sia pubblicata sull'apposito portale del Federalismo

Fiscale, conferendo efficacia alla medesima.

6. Di disporre, ai sensi dell'art. 32 - comma 1 della Legge n. 69/2009, la pubblicazione della presente deliberazione all'Albo on line, per 15 giorni consecutivi, nell'apposita sezione del sito istituzionale del Comune.

7. Di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente, alla voce "provvedimenti" in attuazione del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 in materia di trasparenza amministrativa.

8. Con successiva apposita votazione favorevole unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il SINDACO
ANTONIO LEONARDO PASQUINI

Il SEGRETARIO Comunale
DOTT.SSA GIULIA VETRANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il SEGRETARIO Comunale
DOTT.SSA GIULIA VETRANO



Comune di Casargo
Provincia di Lecco

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U) ANNO 2023.

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' T E C N I C A

(Art. 49 comma 1 e Art. 147 bis comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del AREA 5 POLIZIA LOCALE MESSI COMMERCIO E TRIBUTI, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Addì, 11-04-2023

Il Responsabile del Servizio

IL SINDACO PASQUINI ANTONIO LEONARDO

Eventuali note:



Comune di Casargo
Provincia di Lecco

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U) ANNO 2023.

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' C O N T A B I L E

(art. 49 comma 1, art. 147 bis comma 1 e art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo n. 267 / 2000 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio economico finanziario, ai sensi dell'art. 49 comma 1, art. 147 bis comma 1 e art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo n. 267 / 2000 e ss.mm.ii., considerato che la deliberazione in oggetto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, esprime parere Favorevole di regolarità contabile.

Addì, 11-04-2023

Il Responsabile del Servizio
IL SINDACO PASQUINI ANTONIO LEONARDO

Eventuali note:

COMUNE DI CASARGO

Provincia di Lecco

Parere n. 5 del 5 aprile 2023

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE
AD OGGETTO "DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI AI
FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU) PER L'ANNO DI IMPOSTA 2023"

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. RUBEN BERGONZI

Il sottoscritto dott. Ruben Bergonzi, nella sua qualità di Revisore Unico del Comune di Casargo nominato con deliberazione di C.C. n. 45 del 26/11/2021, per il periodo dal 01/12/2021 al 30/11/2024;

Visto la proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto “determinazione delle aliquote e detrazioni ai fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno di imposta 2023”

Letto il testo della delibera con la quale l’Ente intende:

- 1) Confermare per l’anno di imposta 2023 le aliquote e le detrazioni IMU vigenti per l’anno 2022;
- 2) Stabilire i valori di riferimento delle aree fabbricabili;
- 3) Determinare le detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” anno 2022;

Considerato che dalle stime del servizio tributi il fabbisogno finanziario per l’anno 2023 può essere soddisfatto con la conferma delle aliquote deliberate per l’anno 2022;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, co.1 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche;

Visto lo Statuto Comunale;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per l’adozione della proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto “determinazione delle aliquote e detrazioni ai fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno di imposta 2023”

Calusco d’Adda, 5/4/2023


IL REVISORE UNICO
(dott. Ruben Bergonzi)